

Statuto dell'associazione sportiva dilettantistica "ASD Brusasco"

Denominazione

Art. 1) È costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata "ASD Brusasco" ad opera dei soci fondatori il giorno 8 marzo 2006.

Scopo

Art. 2) L'Associazione, esclusa ogni finalità di lucro, ha lo scopo di promuovere lo sviluppo dello sport di ogni genere e rivolto ad ogni tipo di età, con particolare attenzione per gli sport della tradizione popolare sferistica quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo) pallapugno, tamburello. Tale scopo potrà essere favorito e realizzato tramite la costante proposta dello sport ai giovani e meno giovani quale strumento pedagogico ed educativo, l'organizzazione di attività sportiva, culturale e ricreativa aperta a tutti e finalizzata alla promozione sociale della persona umana e al miglioramento della qualità di vita, l'impegno affinché, nell'area sociale in cui si opera, vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l'assistenza dell'attività sportiva, l'organizzazione di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive, partecipazione a campionati organizzati dalle federazioni a cui l'Associazione vorrà aderire, partecipazione a singole gare e tornei organizzati da altre associazioni affini, organizzazione di manifestazioni, sagre, gare, tornei, eventi ricreativi che includano giochi, anche da tavolo sul territorio, gestione dei conferimenti agli associati, tutte le attività accessorie e connesse all'attuazione dello scopo sociale. Inoltre potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale ed intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi passive. L'Associazione dovrà aderire incondizionatamente agli statuti ed ai regolamenti che verranno emanati dal CONI e dalle federazioni a cui l'associazione vorrà aderire.

I soci

Art. 3) Possono essere soci dell'associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto.

Art. 4) L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata respinta; in caso di diniego espresso, il Consiglio non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

Art. 5) I soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione e avranno sempre il diritto di far parte del Consiglio Direttivo.

Art. 6) Può essere conferita, da parte della maggioranza dell'Assemblea dei soci, la qualifica di socio onorario ai personaggi che hanno conseguito

importanti affermazioni nel lavoro, spettacolo, cultura e sport o che hanno sostenuto con la loro opera personale o con donazioni e lasciti l'associazione. I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale.

Art. 7) Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi. I diritti dei soci minorenni vengono esercitati da uno dei genitori o da chi esercita la potestà parentale.

Art. 8) Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'associazione e di corrispondere le quote associative. Non è ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Art. 9) La qualità di socio si perde per dimissioni, espulsione, morosità. Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'associazione. La morosità e l'espulsione sono deliberate dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato. Contro i provvedimenti suddetti, per tutte le controversie tra soci e tra questi e l'ASD Brusasco o suoi organi, saranno rimesse, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con l'esclusione di ogni altra giurisdizione, all'inappellabile decisione di un giudice di pace.

Art. 10) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'associazione.

Amministrazione

Art. 11) L'Associazione è amministrata da un consiglio Direttivo composto da almeno quattro membri, compresi i soci fondatori, eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di due anni. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio Direttivo alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale. Ogni disciplina sportiva deve avere almeno un rappresentante all'interno del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, nell'ultima riunione prima della fine del suo mandato, decide il numero di consiglieri necessari che verranno poi eletti all'inizio dell'esercizio successivo.

Art. 12) Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere. Gli incarichi dei componenti del Consiglio Direttivo sono svolti a titolo gratuito. Essi non possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni sportive.

Art. 13) Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Art. 14) Per la validità delle deliberazioni all'interno del Consiglio Direttivo, occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Art. 15) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione

ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla revisione dei bilanci preventivi e consuntivi, all'eventuale modifica dello Statuto ed alla loro presentazione all'Assemblea dei Soci; alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Art. 16) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. E' eletto dal Consiglio Direttivo, ogni due anni. Egli presiede il Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei soci e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile. Ogni responsabilità oggettiva e soggettiva viene applicata ai singoli responsabili di ogni disciplina sportiva a cui l'ASD Brusasco vorrà aderire. Sarà fatto obbligo ai suddetti responsabili di assicurare persone e cose impiegate nella propria attività sportiva.

Art. 17) Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 18) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta altresì provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, con il consenso del Presidente, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il tesoriere al materiale pagamento.

Art. 19) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'ASD Brusasco redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari e il bilancio preventivo e consuntivo. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 20) In caso di impedimento, dimissioni o di revoca dell'incarico di Segretario, le funzioni di quest'ultimo possono essere svolte dal Tesoriere o dal Vicepresidente. Nello stesso caso, le funzioni di Tesoriere possono essere svolte dal Segretario o dal Vicepresidente.

Assemblea

Art. 21) I soci devono essere convocati almeno una volta l'anno e comunque non oltre centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale mediante affissione in bacheca oppure comunicazione scritta (lettera o e-mail) diretta a ciascun socio in cui siano scritti l'ordine del giorno, ora e data della prima e seconda convocazione. La convocazione deve essere affissa o spedita almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea. L'assemblea può essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno cinque dei suoi soci. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

Art. 22) L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulle modifiche dell'Atto costitutivo e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

Art. 23) L'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri; in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero di presenti. L'adunanza per la seconda convocazione deve svolgersi almeno un'ora dopo la prima.

Art. 24) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dal Consiglio Direttivo, il quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, che non potrà essere diviso tra gli associati, ma dovrà essere devoluto in favore di associazione analoga oppure ad associazioni a scopo benefico.

Patrimonio

Art. 25) Il Patrimonio è costituito: dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione; da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; dagli impianti sportivi e dal materiale e dall'attrezzatura sportiva di proprietà oppure in gestione; dai trofei aggiudicati in gara; da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti. Le entrate dell'Associazione sono costituite: dalle quote sociali e dai contributi dei soci; dal ricavato dell'organizzazione dei tornei sportivi, delle gare o partecipazione ad esse; dai contributi di Enti pubblici e privati; da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'Attivo sociale; dai proventi derivanti da sponsorizzazioni e pubblicità.

Art. 26) L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Tesoriere il bilancio consuntivo ed entro il 31 ottobre il bilancio preventivo del successivo esercizio. I bilanci restano depositati presso la sede sociale dell'associazione per trenta giorni, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'associazione a spese del richiedente.

Art. 27) All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che non siano imposte per legge o effettuate a favore di associazioni analoghe per legge, statuto, regolamento. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Altro

Art. 28) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro e al regolamento interno redatto dal Consiglio Direttivo.